



**COOPERATIVA "SALVADOR ALLENDE"**  
**COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE N° A114866**  
**SEDE LEGALE IN MARTINA FRANCA (TA) - VIA L. D'ARCANGELO, 5/B**  
**C.F. E P.IVA 01826200733 - REA CCIAA DI TARANTO N. 98202**

---

## **ATTO ORGANIZZATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA WHISTLEBLOWING**

### **Sommario**

1. Normativa
2. Definizioni
3. Scopo
4. Campo di applicazione
  - 4.1 I ruoli e compiti
  - 4.2 Campo di applicazione oggettiva – Cosa è possibile segnalare? Cosa non è possibile segnalare?
  - 4.3 Campo di applicazione soggettiva – Chi può presentare la segnalazione?
  - 4.4 Quando si può segnalare?
5. La segnalazione
  - 5.1 Oggetto della segnalazione
  - 5.2 Le tipologie di segnalazione
  - 5.3 Gestione della segnalazione
  - 5.4 Conservazione della documentazione
6. Canali di segnalazione
  - 6.1 Canale interno: forma scritta
  - 6.2 Canale interno: forma orale
  - 6.3 Canale esterno – Segnalazione all'ANAC
  - 6.4 Altre modalità di segnalazione: divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria
    - 6.4.1 Divulgazione pubblica
    - 6.4.2 Denuncia alla pubblica autorità
7. Obbligo di riservatezza e forme di tutela
  - 7.1. Obbligo di riservatezza
  - 7.2 Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione
  - 7.3 Divieto di atti discriminatori o di ritorsione
  - 7.4. Rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale da parte del whistleblower
  - 7.5. Responsabilità del Whistleblower
8. Sistema disciplinare
9. Formazione ed Informazione

---

SEDE SOCIALE: VIA L. D'ARCANGELO, 5/B – TEL. 080/483.84.35 - FAX 080/430.75.04

PUNTI VENDITA:

VIA BERNINI ANG. CORSO MESSAPIA – TEL. 080/416.89.93,

VIA A. FIGHERA, 31 - TEL./FAX 080/483.92.88,

VIA DELLA RESISTENZA, 15 – TEL. 080/483.70.22 FAX 080/483.38.62

74015 MARTINA FRANCA - C.F. E P. IVA 01826200733 - INDIRIZZO E-MAIL: [amministrazione@coopallende.it](mailto:amministrazione@coopallende.it)



## 1. Normativa

Il Whistleblowing è un istituto pensato per tutelare i soggetti che segnalano illeciti, reati o irregolarità, verificate nel contesto lavorativo e che pregiudichino l'interesse e/o l'integrità dell'Organizzazione. Sono, quindi, ricomprese "tutte quelle situazioni in cui si vanifica l'oggetto o le finalità delle attività poste in essere nel privato per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che ne minino il corretto agire". Le segnalazioni aventi altro oggetto e per quali non viene richiesta la tutela di riservatezza accordata dalla normativa Whistleblowing saranno trattate come segnalazioni ordinarie.

Nel settore privato, il primo testo normativo si rinviene nella Legge 179/2017 che ha imposto alle società del settore privato provviste di modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001 di dotarsi di appositi canali di segnalazione di condotte illecite. Col Decreto Legislativo 24/2023, l'Italia ha recepito la Direttiva europea 2019/1937, riguardante la protezione degli informatori (cd. Whistleblower/Segnalante).

In aggiunta, nella redazione del presente atto si è tenuto conto:

- Linee Guida ANAC, approvate con delibera n. 311 del 12.7.23;
- Guida operativa per gli enti privati, emessa da Confindustria, ad ottobre 2023.
- Regolamento del Parlamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Parere su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. direttiva whistleblowing) - 11 gennaio 2023
- Parere del Garante privacy sullo "Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", provv. 6 luglio 2023, n. 304
- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 («Decreto 231») riguardante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

## 2. Definizioni

**WHISTLEBLOWER O SEGNALANTE:** La persona fisica che effettua la segnalazione (o la divulgazione pubblica) di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio "contesto lavorativo".

**ORGANIZZAZIONE:** L'azienda che elabora ed adotta la procedura Whistleblowing.

**SEGNALAZIONE INTERNA:** La comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione dell'ente privato di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, presentata tramite il canale di segnalazione interno.

**SEGNALAZIONE ESTERNA:** La comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o



**COOPERATIVA "SALVADOR ALLENDE"**  
**COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE N° A114866**  
**SEDE LEGALE IN MARTINA FRANCA (TA) - VIA L. D'ARCANGELO, 5/B**  
**C.F. E P.IVA 01826200733 - REA CCIAA DI TARANTO N. 98202**

l'integrità dell'amministrazione dell'ente privato di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, presentata tramite il canale di segnalazione esterno predisposto dall'ANAC.

ANAC: Autorità Nazionale Anti Corruzione la cui missione istituzionale consiste nell'azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa. Per avere maggiori dettagli vedasi [www.anticorruzione.it/](http://www.anticorruzione.it/).

**DIVULGAZIONE PUBBLICA:** Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

**FACILITATORE:** Una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui identità deve essere mantenuta riservata. Ad esempio, il collega dell'ufficio del Segnalante o di un altro ufficio, oppure, un collega che rivesta la qualifica di sindacalista.

**CONTESTO LAVORATIVO:** Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di lavoro come meglio specificati nel corso della procedura, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

**PERSONA COINVOLTA/SEGNALATO:** La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

**RITORSIONE:** Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

**SEGNALAZIONE ANONIMA:** La segnalazione dalla quale non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

### 3. Scopo

SEDE SOCIALE: VIA L. D'ARCANGELO, 5/B – TEL. 080/483.84.35 - FAX 080/430.75.04

PUNTI VENDITA:

VIA BERNINI ANG. CORSO MESSAPIA – TEL. 080/416.89.93,

VIA A. FIGHERA, 31 - TEL./FAX 080/483.92.88,

VIA DELLA RESISTENZA, 15 – TEL. 080/483.70.22 FAX 080/483.38.62

74015 MARTINA FRANCA - C.F. E P. IVA 01826200733 - INDIRIZZO E-MAIL: [amministrazione@coopallende.it](mailto:amministrazione@coopallende.it)





**COOPERATIVA "SALVADOR ALLENDE"**  
**COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE N° A114866**  
**SEDE LEGALE IN MARTINA FRANCA (TA) - VIA L. D'ARCANGELO, 5/B**  
**C.F. E P.IVA 01826200733 - REA CCIAA DI TARANTO N. 98202**

L'Organizzazione, nel perseguimento dei propri obiettivi aziendali, è impegnata nel contrasto a condotte illecite, a qualsiasi livello lavorativo, sia attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici, sia mediante l'effettiva attuazione di regole di condotta e processi di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili.

In ottemperanza al D. Lgs 24/23, l'Organizzazione mette a disposizione un proprio canale di segnalazione, tramite il software Legality Whistleblowing di DigitalPA, al fine di agevolare le segnalazioni di condotte illecite all'interno del contesto lavorativo.

Lo scopo della presente procedura è definire in modo semplice e chiaro le modalità operative interne all'Organizzazione per presentare segnalazioni di eventuali violazioni di cui si è venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività lavorativa. Tale procedura mira a garantire un ambiente sereno per il Whistleblower/Segnalante che intenda procedere in tal senso, affinché possa sentirsi libero da timori, ritorsioni o discriminazioni.

## **4. Campo di applicazione**

### **4.1 I ruoli e compiti**

L'azienda Coop. S. Allende con sede in Via L. D'Arcangelo 5/A-B-C, 74015 Martina Franca (TA), P.IVA 01826200733 è l'organizzazione che garantisce l'applicazione degli adempimenti previsti dalla normativa Whistleblowing, fornendo adeguata informazione agli interessati e predisponendo la presente procedura ed il canale interno consultabile dal sito web aziendale.

L'Organizzazione ha individuato come Gestore delle Segnalazioni:

- La dipendente dell'ufficio amministrativo interno all'azienda (Sforza Dorella), in caso di segnalazioni scritte, da presentarsi esclusivamente mediante il software Legality Whistleblowing. L'accesso alla piattaforma è ad esclusivo utilizzo della dipendente dell'ufficio amministrativo interno all'azienda;
- Il Responsabile delle Risorse Umane, per le segnalazioni da presentarsi nel caso in cui il dipendente dell'ufficio amministrativo versi in un'ipotesi di conflitto di interessi, poiché coinvolto o interessato della segnalazione, oppure, nel caso in cui il Segnalante/Whistleblower voglia presentare una segnalazione orale. In entrambi i casi, la segnalazione verrà trattata esclusivamente mediante incontro diretto.

Il Gestore della Segnalazione si occupa della mera gestione segnalazioni, quindi, brevemente, svolge le seguenti attività:

- riceve le segnalazioni tramite piattaforma Legality Whistleblowing (unicamente il rappresentante sindacale interno all'azienda) oppure mediante incontro diretto (esclusivamente per il Responsabile delle Risorse Umane);
- rilascia un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e nel caso di incontro diretto indica la data dell'incontro da svolgersi entro quindici giorni dalla richiesta;
- istruisce e accerta le segnalazioni, dichiarandola fondata o – diversamente – archiviandola;
- aggiorna e mantiene le interlocuzioni col Segnalante/Whistleblower;
- fornisce un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- trasmette l'esito della segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni potrà avvalersi di funzioni aziendali interne o di professionisti esterni allo scopo incaricati, per l'eventuale svolgimento di attività istruttoria o di approfondimento. Tali funzioni aziendali interne-professionisti esterni, previamente formati, sono incaricate, ed autorizzati



**COOPERATIVA "SALVADOR ALLENDE"**  
**COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE N° A114866**  
**SEDE LEGALE IN MARTINA FRANCA (TA) - VIA L. D'ARCANGELO, 5/B**  
**C.F. E P.IVA 01826200733 - REA CCIAA DI TARANTO N. 98202**

mediante apposita lettera di incarico e nomina che ne regola espressamente anche i doveri di riservatezza e confidenzialità e gli eventuali e connessi adempimenti privacy. Ad ogni modo, nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali è necessario - al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa - oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta (si pensi, ad esempio, al facilitatore o ulteriori persone menzionate all'interno della segnalazione).

Si precisa che - nel caso in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione - quest'ultimo, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del D. Lgs 24/2023, potrà presentare la segnalazione, attraverso il canale esterno predisposta da ANAC.

Al Gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali ed agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti allo svolgimento dell'attività gestoria.

DigitalPA S.r.l., eroga il software Software Legality Whistleblowing, senza avere visibilità rispetto ai dati personali ivi trattati. Detta società è stata debitamente nominata responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR, avendo prestato le garanzie adeguate rispetto al rischio inerente il trattamento di dati personali.

## **4.2 Campo di applicazione oggettiva – Cosa è possibile segnalare? Cosa non è possibile segnalare?**

Il Whistleblower/Segnalante può segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Organizzazione quali:

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico.
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- Violazioni del diritto nazionale;
- Illeciti civili, amministrativi, penali e contabili;
- Fondati sospetti, corroborati da elementi concreti quali indici sintomatici, tali da far ritenere ragionevolmente al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto e di seguito indicate
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato)
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Non possono essere oggetto di segnalazione:

SEDE SOCIALE: VIA L. D'ARCANGELO, 5/B – TEL. 080/483.84.35 - FAX 080/430.75.04

PUNTI VENDITA:

VIA BERNINI ANG. CORSO MESSAPIA – TEL. 080/416.89.93,

VIA A. FIGHERA, 31 - TEL./FAX 080/483.92.88,

VIA DELLA RESISTENZA, 15 – TEL. 080/483.70.22 FAX 080/483.38.62

74015 MARTINA FRANCA - C.F. E P. IVA 01826200733 - INDIRIZZO E-MAIL: amministrazione@coopallende.it





**COOPERATIVA “SALVADOR ALLENDE”**  
**COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE N° A114866**  
**SEDE LEGALE IN MARTINA FRANCA (TA) - VIA L. D'ARCANGELO, 5/B**  
**C.F. E P.IVA 01826200733 - REA CCIAA DI TARANTO N. 98202**

- a. contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante. Sono quindi escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante ed un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
- b. le notizie palesemente prive di fondamento;
- c. le informazioni già totalmente di dominio pubblico;
- d. le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferi scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- e. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- f. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Dette segnalazioni non riceveranno la tutela “Whistleblowing”, quindi, non seguiranno l'iter descritto nel prosieguo. I segnalanti potranno adire le competenti Aree interne all'Organizzazione oppure, le competenti Autorità.

Nel caso di ricezione di segnalazioni anonime, si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, potranno essere equiparate alle segnalazioni ordinarie e, in quanto tali, verranno prese in carico. Laddove, successivamente, dovesse essere identificato il segnalante di detta segnalazione, lo stesso godrebbe da quel momento di tutte le tutele previste dal D. Lgs. 24/23.

### **4.3 Campo di applicazione soggettiva – Chi può presentare la segnalazione?**

La segnalazione può essere presentata dai seguenti soggetti:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi (con contratto disciplinato dal Titolo III, del Libro V, del Codice civile; Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile; Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015);
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Soci/Presidente/Consiglieri e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche quando le funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

### **4.4 Quando si può segnalare?**

Il Whistleblower/Segnalante può presentare una segnalazione:

- Quando il rapporto giuridico è in corso;
- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Durante il periodo di prova;



**COOPERATIVA "SALVADOR ALLENDE"**  
**COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE N° A114866**  
**SEDE LEGALE IN MARTINA FRANCA (TA) - VIA L. D'ARCANGELO, 5/B**  
**C.F. E P.IVA 01826200733 - REA CCIAA DI TARANTO N. 98202**

- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati).

## 5. La segnalazione

### 5.1 Oggetto della segnalazione

Il Whistleblower/Segnalante dovrà fornire tutti gli elementi necessari per procedere alle verifiche ed accertamenti, al fine di valutare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni dovranno essere adeguatamente dettagliate e circostanziate, fondate su elementi precisi e concordanti, oltre che prive di manifesta portata strumentale, emulativa e di attitudine diffamatoria o calunniosa.

A titolo esemplificativo, la segnalazione potrà presentare i seguenti elementi:

- se si sceglie di indicare le proprie generalità: nome, cognome, dati di contatto
- posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Organizzazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

### 5.2 Le tipologie di segnalazione

Il Segnalante/Whistleblower deve utilizzare il canale interno (scritto od orale) esclusivamente quando vuole presentare una segnalazione pertinente alle violazioni precedentemente elencate, rilevanti per l'applicazione della disciplina del Whistleblowing, ex D. lgs. 24/2023, e per il riconoscimento delle tutele previste per il Segnalante.

### 5.3 Gestione della segnalazione

Il processo di gestione delle segnalazioni segue il seguente iter:

**i) Acquisizione della segnalazione**

Entro massimo sette giorni dall'acquisizione della segnalazione, il Gestore della segnalazione avvisa il Segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione. Si evidenzia che tale riscontro non implica per il Gestore della segnalazione alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione in quanto unicamente volto ad informare il Segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

**NOTA BENE:** Qualora, erroneamente, il Whistleblower/Segnalante trasmetta la segnalazione ad un soggetto non competente (ossia ad un soggetto diverso da quello individuato dall'Organizzazione), la segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dalla ricezione, al gestore della segnalazione, mediante il canale interno appositamente dedicato, dando contestuale notizia della trasmissione al Whistleblower/Segnalante e, invitando lo stesso, a presentare la medesima



**COOPERATIVA "SALVADOR ALLENDE"**  
**COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE N° A114866**  
**SEDE LEGALE IN MARTINA FRANCA (TA) - VIA L. D'ARCANGELO, 5/B**  
**C.F. E P.IVA 01826200733 - REA CCIAA DI TARANTO N. 98202**

segnalazione attraverso la piattaforma. Si precisa che la segnalazione pervenuta dal soggetto non competente rimarrà aperta finché il Whistleblower/Segnalante presenti la segnalazione mediante piattaforma e che il soggetto non competente non riceverà alcun aggiornamento in merito alla segnalazione. Nelle more, il Gestore delle segnalazioni prenderà in carico la segnalazione, come da presente procedura; tuttavia, gli aggiornamenti saranno trasmessi al solo Whistleblower/Segnalante, una volta che questi formalizzi la segnalazione, attraverso la piattaforma dedicata.

Decorso sette giorni dal ricevimento della segnalazione dal soggetto non competente e in caso di totale inerzia da parte del Whistleblower/Segnalante, il Gestore delle segnalazioni provvederà a mettersi in contatto col Whistleblower/Segnalante, attraverso i contatti eventualmente contenuti nella segnalazione trasmessa dal soggetto non competente.

**ii) Procedibilità della segnalazione**

Il Gestore della segnalazione verifica la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, ossia la legittimazione del Segnalante/Whistleblower a presentare la segnalazione nonché la corrispondenza della segnalazione all'ambito di applicazione della disciplina (si rinvia al capitolo 4).

Il Gestore della segnalazione darà opportuno e motivato riscontro circa la "non procedibilità" della segnalazione, richiedendo, se opportuno e necessario, ulteriori elementi ed approfondimenti, per poi procedere all'archiviazione della stessa (in caso si dovesse confermare la "non procedibilità").

**iii) Ammissibilità della segnalazione**

Ai fini dell'ammissibilità, il Gestore della segnalazione verifica la sussistenza dei requisiti essenziali, quindi, le circostanze di tempo e luogo, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati (per una puntuale indicazione dei requisiti si rinvia al capitolo 5.1).

Qualora, a conclusione della fase di analisi preliminare, emergesse:

- o la mancanza di dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- o la manifesta infondatezza, per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- o un contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati;
- o la trasmissione di documentazione non appropriata o inconferente o che non sia accompagnata da una segnalazione vera e propria

la segnalazione verrà ritenuta inammissibile. Il Gestore della segnalazione darà opportuno e motivato riscontro circa l'"inammissibilità" della segnalazione, richiedendo, se opportuno e necessario, ulteriori elementi ed approfondimenti, per poi procedere all'archiviazione della stessa (in caso si dovesse confermare l'"inammissibilità" della segnalazione).

Qualora la segnalazione fosse palesemente infondata oppure effettuata per scopi diversi da quelli indicati dalla presente procedura, con dolo o colpa grave, è possibile che l'Organizzazione assuma gli opportuni provvedimenti.

**iv) Istruttoria**

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, si dà avvio all'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. Si procederà con verifiche, analisi e valutazioni specifiche circa la fondatezza dei fatti segnalati, al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e processi aziendali interessati, nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

Si potrà:

- a. chiedere chiarimenti, elementi integrativi, documenti e informazioni al Segnalante/Whistleblower, tramite il canale interno a ciò dedicato;



**COOPERATIVA “SALVADOR ALLENDE”**  
**COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE N° A114866**  
**SEDE LEGALE IN MARTINA FRANCA (TA) - VIA L. D'ARCANGELO, 5/B**  
**C.F. E P.IVA 01826200733 - REA CCIAA DI TARANTO N. 98202**

- b. avviare analisi specifiche, eventualmente coinvolgendo le funzioni aziendali interessate alla segnalazione, mediante audit, interviste, analisi documentale, sopralluoghi, consulenze tecniche, ricerche su database pubblici, verifiche sulle dotazioni aziendali, etc...
- c. avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Società.

Si precisa che, qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, l'identità delle persone coinvolte (segnalante, facilitatore, segnalato e altre persone menzionate nella segnalazione), e di tutti i dati dal cui disvelamento questa si possa dedurre indirettamente, saranno oggetto di oscuramento. Qualora tali dati siano strettamente necessari all'indagine condotta da soggetti esterni (eventualmente coinvolti dal Gestore), sarà necessario estendere i doveri di riservatezza e confidenzialità, tipici del Gestore, anche ai soggetti esterni mediante specifiche clausole contrattuali, da inserire negli accordi stipulati con il soggetto esterno.

Esperita l'attività istruttoria, in presenza di elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione. Laddove, invece, si ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione è opportuno rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterni, secondo le relative competenze. Il coinvolgimento dei primi potrà essere volto a:

- a. relazionare il management responsabile della funzione interessata dalla segnalazione circa l'eventuale “action plan” necessario per l'attuazione delle procedure di controllo del caso, garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione delle relative attività di implementazione poste in essere;
- b. concordare con le Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori),
- c. richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Whistleblower/Segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio

**v) Conclusione del processo**

Il Gestore della segnalazione fornirà riscontro al Segnalante/Whistleblower, entro massimo tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso (tale termine potrebbe slittare, in presenza di fattispecie che richiedano un tempo maggiore per lo svolgimento delle opportune verifiche).

Il “riscontro” al Segnalante/Whistleblower potrà consistere:

- o nella comunicazione dell'archiviazione, con relativa motivazione;
- o nell'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi competenti (es. management aziendale);
- o nel report delle attività svolte fino a quel momento e/o delle attività che intende svolgere ulteriormente. In tal caso si comunicherà che verrà dato successivo avviso circa l'esito finale.

Si precisa che il Gestore delle segnalazioni redigerà un aggiornamento periodico (annuale) sull'attività complessiva effettuata, da inoltrare all'organo direttivo, avendo cura di depurare ogni dato personale trattato.

## **5.4 Conservazione della documentazione**

Al fine di documentare e garantire la prova della gestione delle segnalazioni e di tutte le relative attività effettuate dal Gestore delle segnalazioni o per suo conto, la documentazione verrà



**COOPERATIVA "SALVADOR ALLENDE"**  
**COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE N° A114866**  
**SEDE LEGALE IN MARTINA FRANCA (TA) - VIA L. D'ARCANGELO, 5/B**  
**C.F. E P.IVA 01826200733 - REA CCIAA DI TARANTO N. 98202**

conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

## 6. Canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse, in via prioritaria ed esclusiva, attraverso il canale interno, in forma scritta e in forma orale. Il canale esterno potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente al ricorrere delle condizioni indicate al punto 6.2.

### 6.1 Canale interno: forma scritta

L'Organizzazione mette a disposizione del Whistleblower/Segnalante una piattaforma informatica denominata Legality Whistleblowing. Tale impostazione permette una gestione ordinata del flusso informativo ed offre maggiori garanzie a tutela della riservatezza del Whistleblower/Segnalante. Qualsiasi utente dotato di un dispositivo (pc, tablet, smartphone) connesso ad internet potrà facilmente aprire una segnalazione digitando l'url:

<https://coopallende.segnalazioni.net/>

Di seguito si elencano gli step da seguire:

1. Compilare il form inserendo nome, cognome e indirizzo e-mail personale
2. Seguire le indicazioni ricevute con la e-mail contenente le Credenziali Univoche di Accesso
3. Accedere al proprio account con le proprie credenziali
4. Procedere cliccando il tasto "CREA SEGNALAZIONE"
5. Sarà possibile procedere con la segnalazione
  - (a) in forma anonima utilizzando l'apposita opzione:
  - (b) in forma non anonima, ma in ogni caso con le garanzie di riservatezza previste dalla legge
6. Stabilita la modalità di segnalazione, il segnalante procederà compilando il form. I campi contrassegnati dal simbolo \* sono obbligatori. Alcuni campi sono aperti e dovranno avere un numero minimo di caratteri.

### 6.2 Canale interno: forma orale

Il Segnalante/Whistleblower potrà richiedere, mediante messaggio di posta elettronica [wb@coopallende.it](mailto:wb@coopallende.it), un incontro diretto col Gestore delle segnalazioni, nella persona del Responsabile Risorse Umane. L'espletamento dello stesso sarà garantito entro 15 giorni. Dell'incontro verrà stilato apposito verbale per poi essere consegnato brevi mano al Whistleblower/Segnalante.

### 6.3 Canale esterno – Segnalazione all'ANAC

Il canale esterno è gestito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (per brevità, ANAC). La segnalazione può essere inviata ad ANAC solamente ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale interno non risulta attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;
- il segnalante non ha ricevuto riscontro in ordine alla segnalazione trasmessa, pur essendo decorsi tre mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione



**COOPERATIVA "SALVADOR ALLENDE"**  
**COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE N° A114866**  
**SEDE LEGALE IN MARTINA FRANCA (TA) - VIA L. D'ARCANGELO, 5/B**  
**C.F. E P.IVA 01826200733 - REA CCIAA DI TARANTO N. 98202**

- il Whistleblower/Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se presentasse una segnalazione mediante il canale interno, non sarebbe dato efficace seguito oppure dalla stessa possa derivare un rischio di ritorsione. Si precisa che i motivi addotti dal Segnalante devono basarsi su circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili che andranno allegate alla segnalazione (non verranno prese in considerazioni semplici illazioni)
- il Whistleblower/Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse quale salute, sicurezza o protezione dell'ambiente.

Le segnalazioni all'ANAC possono essere trasmesse:

1. in forma scritta tramite piattaforma informatica: <https://whistleblowing.anticorruzione.it>
2. in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale oppure mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

## **6.4 Altre modalità di segnalazione: divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria**

### **6.4.1 Divulgazione pubblica**

La modalità di segnalazione descritta è da utilizzare in via del tutto residuale ed in presenza di specifici requisiti.

È possibile rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici, esclusivamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- mancato riscontro entro i termini di legge (3 mesi dall'avviso di ricevimento) alla segnalazione interna ed esterna presentata;
- il Whistleblower/Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse;
- il Whistleblower/Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nella divulgazione pubblica, ove il Whistleblower/Segnalante riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il whistleblower. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste nel caso di ritorsioni.

### **6.4.2 Denuncia alla pubblica autorità**

Resta ferma, per il soggetto segnalante, la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria per presentare una formale denuncia, ex art. 333 c.p.p., riguardante una notizia di reato penalmente rilevante. In tal caso, la segnalazione sarà trattata dall'Autorità giudiziaria competente in conformità con il diritto penale e processuale penale. Anche in tal caso, il soggetto segnalante potrà beneficiare delle misure di protezione riconosciute dal D. lgs. 24/2023 per le potenziali ritorsioni subite.



## **7. Obbligo di riservatezza e forme di tutela**

### **7.1. Obbligo di riservatezza**

L'obbligo di riservatezza riguarda qualsiasi informazione dalla quale possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità del Segnalante/Whistleblower, del facilitatore, della/e persona/e coinvolta/e nonché dei soggetti menzionati nella segnalazione; il contenuto della segnalazione nonché la relativa documentazione.

Il concetto di riservatezza dell'identità del segnalante deve essere ben distinto dall'anonimato. Le segnalazioni anonime non sono considerate whistleblowing, fatte salve le tutele previste dal Capo III, in caso di rivelazione dell'identità del Segnalante/Whistleblower.

L'obbligo di tutelare la riservatezza impone che un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso della stessa.

### **7.2 Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione**

L'identità del Whistleblower/Segnalante ed ogni altra informazione contenuta all'interno della segnalazione non potrà essere rivelata in quanto coperta dall'obbligo di riservatezza. La violazione del predetto obbligo sarà fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non potranno essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è tutelata nelle modalità stabilite dal codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Può accadere che la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile ai fini della difesa dell'incolpato; questo si verifica quando la contestazione in sede disciplinare sia fondata esclusivamente sulle informazioni contenute nella segnalazione. In questo caso, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso libero ed esplicito del segnalante a rivelare la sua identità, consenso reso o acquisito in forma scritta (senza, comunque, nessuna conseguenza in capo al segnalante per la scelta effettuata, anche nel caso di rifiuto a rivelare la propria identità).

### **7.3 Divieto di atti discriminatori o di ritorsione**

È severamente vietata l'adozione di qualsivoglia forma di ritorsione, coercizione o discriminazione, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro e sulla persona del lavoratore, in particolare per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Sul concetto di atti discriminatori o ritorsivi si rinvia al capitolo dedicato alle "definizioni".



**COOPERATIVA "SALVADOR ALLENDE"**  
**COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE N° A114866**  
**SEDE LEGALE IN MARTINA FRANCA (TA) - VIA L. D'ARCANGELO, 5/B**  
**C.F. E P.IVA 01826200733 - REA CCIAA DI TARANTO N. 98202**

Nell'ipotesi di adozione di misure ritenute ritorsive, anche solo tentate o minacciate, il Whistleblower/Segnalante potrà segnalarlo esclusivamente all'ANAC a cui è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione effettuata. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli.

#### **7.4. Rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale da parte del whistleblower**

La segnalazione/denuncia del Whistleblower/Segnalante costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 622 (Rivelazione di segreto professionale) e 623 (Rivelazione di segreti scientifici o industriali) del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile (Obbligo di fedeltà). Sono fatti salvi gli obblighi del professionista in tema di rispetto del segreto professionale.

#### **7.5. Responsabilità del Whistleblower**

I segnalati godono dei diritti di difesa normativamente o contrattualmente previsti in ogni procedimento disciplinare o giudiziale che consegua alla segnalazione. In particolare, possono far valere la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione e/o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale o civile di cui sopra. In tal caso alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

### **8. Sistema disciplinare**

Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, si rinvia alla specifica disciplina per eventuali conseguenze sul piano disciplinare di competenza delle funzioni organizzative aziendali preposte e, in ogni caso, da soggetti diversi da chi ha condotto le attività di accertamento della Segnalazione.

### **9. Formazione ed Informazione**

Il Gestore della segnalazione garantisce di adempiere agli obblighi formativi, previsti dalla normativa, condizione necessaria per lo svolgimento di detto incarico.

L'Organizzazione adempie altresì all'obbligo informativo nei confronti del potenziale Segnalante/Whistleblower mediante:

- circolare informativa sull'adozione del canale ed il suo utilizzo, con espresso rinvio alla procedura whistleblowing;
- l'inserimento di specifiche clausole all'interno dei contratti destinati ai collaboratori, liberi professionisti, consulenti e lavoratori
- autonomi ((con contratto disciplinato dal Titolo III, del Libro V, del Codice civile; Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile; Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015);



**COOPERATIVA "SALVADOR ALLENDE"**  
**COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE N° A114866**  
**SEDE LEGALE IN MARTINA FRANCA (TA) - VIA L. D'ARCANGELO, 5/B**  
**C.F. E P.IVA 01826200733 - REA CCIAA DI TARANTO N. 98202**

---

○ esposizione di un breve prospetto informativo, affisso presso le bacheche aziendali;  
pubblicazione del presente atto sul sito web aziendale.

---

SEDE SOCIALE: VIA L. D'ARCANGELO, 5/B – TEL. 080/483.84.35 - FAX 080/430.75.04

PUNTI VENDITA:

VIA BERNINI ANG. CORSO MESSAPIA – TEL. 080/416.89.93,

VIA A. FIGHERA, 31 - TEL./FAX 080/483.92.88,

VIA DELLA RESISTENZA, 15 – TEL. 080/483.70.22 FAX 080/483.38.62

74015 MARTINA FRANCA - C.F. E P. IVA 01826200733 - INDIRIZZO E-MAIL: [amministrazione@coopallende.it](mailto:amministrazione@coopallende.it)

